

IVA E BENI SIGNIFICATIVI – CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

All'indomani dell'ampliamento del meccanismo del reverse charge anche alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici, ci si era posti il problema di come, in caso di manutenzioni ordinarie o straordinarie effettuate su edifici a prevalente destinazione abitativa privata effettuate nei confronti di soggetti passivi, tale meccanismo di inversione contabile si fosse dovuto conciliare con l'agevolazione in termini di aliquota Iva in commento.

Si immagini, per esempio, il servizio di sostituzione di una caldaia con posa in opera: si tratta di una operazione rientrante nel meccanismo dell'inversione contabile, se ovviamente il cessionario/committente è un soggetto passivo d'imposta, e che soggiace all'applicazione dell'aliquota Iva del 10 per cento per il servizio e per il bene significativo, fino a concorrenza del valore del servizio stesso. In questo caso il cessionario/committente avrebbe dovuto smembrare in due la fattura, applicando, nel modo appena descritto, l'aliquota Iva agevolata e quella ordinaria.

A dissipare ogni dubbio in merito è intervenuta la circolare n. 37/E del 2015 attraverso la quale l'Agenzia delle entrate ha fatto presente, richiamando la precedente circolare n. 71/E/2000, che la disposizione agevolativa in materia di aliquota prevista per i beni significativi, riguarda esclusivamente prestazioni effettuate nei confronti dei consumatori finali e che non può trovare, quindi, applicazione nelle ipotesi di cui alla lettera a-ter), comma 6, art. 17, D.P.R. 633/1972, che, come noto, riguarda i soli rapporti tra soggetti passivi d'imposta. In sostanza, afferma l'Agenzia, il soggetto passivo non può essere il consumatore finale del servizio.

Attraverso la recente circolare n. 12/E/2016, emanata sempre dalla Agenzia delle entrate, l'Amministrazione finanziaria ha fornito un ulteriore importante chiarimento

DOTT. PIERANGELO GRASSI

Commercialista - Revisore Legale dei Conti

sempre in merito al funzionamento della norma in questione, ossia dell'applicazione dell'aliquota Iva agevolata in presenza di manutenzioni ordinarie o straordinarie. E' stato infatti chiarito che ove nel quadro dell'intervento di installazione di infissi siano forniti anche componenti e parti staccate degli stessi, come ad esempio le tapparelle, al fine di determinare il "valore" dei beni significativi è necessario verificare se tali parti sono connotate o meno da un'autonomia funzionale rispetto al manufatto principale. Solo in presenza di detta autonomia il componente o la parte staccata non deve essere ricompresa nel valore dell'infisso ai fini della verifica della quota di valore eventualmente non agevolabile.

Se, viceversa, il componente o la parte staccata concorre alla normale funzionalità dell'infisso, deve ritenersi, invece, che esso costituisca parte integrante dell'infisso stesso. In tale ipotesi, il valore del componente o della parte staccata deve confluire, ai fini della determinazione del limite cui applicare l'agevolazione, nel valore dei beni significativi e non nel valore della prestazione.

Lo studio rimane a disposizione per ogni approfondimento in materia.